

## TRADEMARK ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1  
Stylesheet Version v1.2

ETAS ID: TM560613

<b>SUBMISSION TYPE:</b>	NEW ASSIGNMENT
<b>NATURE OF CONVEYANCE:</b>	Deed of Pledge
<b>SEQUENCE:</b>	2

## CONVEYING PARTY DATA

Name	Formerly	Execution Date	Entity Type
Edmund Frette S.A.R.L.		12/19/2019	Private Limited Liability Company: LUXEMBOURG

## RECEIVING PARTY DATA

<b>Name:</b>	Illimity Bank S.P.A.
<b>Street Address:</b>	Via Soperga, 9
<b>City:</b>	Milan
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY
<b>Name:</b>	Banco BPM S.P.A.
<b>Street Address:</b>	Piazza Filippo Meda, 4
<b>City:</b>	Milan
<b>State/Country:</b>	ITALY
<b>Entity Type:</b>	Corporation: ITALY

## PROPERTY NUMBERS Total: 5

Property Type	Number	Word Mark
Registration Number:	1192553	FRETTE
Registration Number:	1458428	FRETTE
Registration Number:	2672227	FRETTE
Registration Number:	2966157	FRETTE
Registration Number:	4153282	FRETTE

## CORRESPONDENCE DATA

Fax Number: 6098961469

*Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.*

Phone: 609-896-3600

Email: ipdocket@foxrothschild.com

Correspondent Name: Fox Rothschild LLP

Address Line 1: 997 Lenox Drive

Address Line 4: Lawrenceville, NEW JERSEY 08648-2311

TRADEMARK

<b>ATTORNEY DOCKET NUMBER:</b>	114354.00001
<b>NAME OF SUBMITTER:</b>	Carol Donahue
<b>SIGNATURE:</b>	/Carol Donahue/
<b>DATE SIGNED:</b>	02/05/2020

**Total Attachments: 32**

source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page1.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page2.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page3.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page4.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page5.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page6.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page7.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page8.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page9.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page10.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page11.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page12.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page13.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page14.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page15.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page16.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-Italian#page17.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page1.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page2.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page3.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page4.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page5.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page6.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page7.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page8.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page9.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page10.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page11.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page12.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page13.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-English#page14.tif  
source=TM\_Security\_Pledge-TranslationCertificate#page1.tif



Dott. FRANCESCO LACCHI NOTAIO  
P.za Di Vittorio 2 - 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02/98490288  
C.so Matteotti 11 - 20121 Milano - tel. 02/76000420

=====  
ATTO DI PEGNO SU MARCHIO  
=====

=====  
TRA:  
=====

(1) **Illimity Bank S.p.A.**, con sede legale in Milano, Via Soperga, 9, capitale sociale Euro 44.904.333,15, di cui Euro 43.407.661,81 sottoscritti e versati, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi 03192350365, codice ABI 03395, iscritta all'Albo delle Banche con il numero 5710, capogruppo del Gruppo Bancario "Illimity Bank" con numero di matricola 245, in qualità di banca organizzatrice e banca finanziatrice, debitamente rappresentata ("Illimity");

(2) **Banco BPM S.p.A.**, con sede legale in Milano, Piazza Filippo Meda, 4, Codice Fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09722490969, partita IVA 10537050964, capitale sociale Euro 7.100.000.000,00, ABI 05034, iscritto all'Albo delle Banche con il numero 8065, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari con numero di matricola 237, in qualità di agente e creditore pignoratorio debitamente rappresentata ("Banco BPM" o l'"Agente", e, congiuntamente a Illimity, le "Finanziatrici" o i "Creditori Pignoratizi");

=====  
E  
=====

(3) **Edmund Frette S.A.R.L.**, con sede Lussemburgo, 1A, Rue Jean Piret L-2350, Gran Ducato del Lussemburgo, iscritta al Registro di Commercio di Lussemburgo, senza stabile organizzazione in Italia e pertanto non munita di C.F. e P.IVA, capitale sociale Euro 82.710.000,00, debitamente rappresentata (il "Costituente")  
(Il Costituente, l'Agente e i Creditori Pignoratizi, congiuntamente, le "Parti").

=====  
PREMESSO CHE:  
=====

(A) Con un contratto di finanziamento sottoscritto per scrittura privata autenticata nelle firme del Notaio Francesco Lacchi di San Giuliano Milanese in data 19.12.2019 rep. n. 66.752/32.493, in corso di registrazione in data 19 Dicembre 2019 (di seguito il "Contratto di Finanziamento", come meglio descritto nell'Allegato (A)) le Finanziatrici, *inter alia*, hanno messo a disposizione (ciascuna secondo la propria partecipazione al Finanziamento come di seguito definito) di Frette S.r.l., con sede legale in Milano, Via Fratelli Gabba, 1, capitale sociale Euro 2.000.000,00, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 04630610964 ("Frette"), un finanziamento dell'importo massimo complessivo pari a Euro 9.000.000,00 (novemilioni/00), da utilizzare per le finalità indicate nel Contratto di Finanziamento, ripartito nelle seguenti linee di credito: (i) una linea di credito non rotativa per cassa a medio-lungo termine utilizzabile fino ad un importo complessivo massimo di Euro 3.000.000,00 (tre milioni/00), e (ii) una linea di credito rotativa per cassa a medio-lungo termine utilizzabile fino ad un importo complessivo massimo non superiore a Euro 6.000.000,00 (sei milioni/00) (il "Finanziamento").

(B) Il Costituente è titolare dei diritti di proprietà industriale meglio identificati nelle tabelle di cui all'Allegato (B) - Parte I (i "Diritti di Proprietà Industriale Nazionali") e Parte II (i "Diritti di Proprietà Industriale Stranieri" e, congiuntamente ai Diritti di Proprietà Industriale Nazionali, i "Diritti di Proprietà Industriale");

(C) ai sensi dell'articolo 8.30 (Documenti di Garanzia - Garanzie Originarie) del Contratto di Finanziamento, Frette si è impegnata a che il Costituente costituisca in pegno a favore delle Finanziatrici i Diritti di Proprietà Industriale;

(D) con il presente atto di pegno (di seguito, l'"Atto") il Costituente intende garantire in pari grado in favore dei Creditori Pignoratizi:

(i) il puntuale ed esatto adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento (per capitale, interessi, anche di mora, altri oneri, commissioni, spese ed accessori) in ca-

Registrato presso  
Agenzia delle Entrate  
Ufficio di MILANO - DE I  
ATTI PRIVATI

il 03/01/2020  
al n. 192  
Serie 17  
Esatti Euro 0,00



www.notalacchi.it

20121 MILANO  
Corso Matteotti, 11 - Tel. 02.76000420  
Fax 02.76000420 - E-mail: lacchi.f@notarialacchi.it

20121 MILANO  
Corso Matteotti, 11 - Tel. 02.76000420  
Fax 02.76000420 - E-mail: lacchi.f@notarialacchi.it

20098 SAN GIULIANO MILANESE (MI)  
P.zza Di Vittorio, 2 - Tel. 02.98490288  
Fax 02.98490288 - E-mail: lacchi.f@notarialacchi.it

FRANCESCO  
LACCHI  
NOTAIO



www.notalacchi.it

po Frette nei confronti dei Creditori Pignoratizi a qualunque titolo derivanti dal Contratto di Finanziamento e dagli altri Documenti Finanziari e in capo al Costituente a qualunque titolo derivanti ai sensi del presente Atto (le "Obbligazioni di Pagamento");

(ii) le altre obbligazioni di pagamento in capo al Costituente definite come Obbligazioni Garantite all'Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue.

Tutto ciò premesso, con il presente Atto, il Costituente e i Creditori Pignoratizi convengono e stipulano quanto segue.

### 1. PREMESSE, INTERPRETAZIONE E DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Atto con valore e forza di obblighi vincolanti tra le Parti e i loro rispettivi cessionari ed aventi causa.

1.2 Ogni riferimento al Contratto di Finanziamento nel presente Atto è da intendersi effettuato allo stesso come di volta in volta emendato, modificato, variato, novato o riconfermato. Allo stesso modo, ogni riferimento alle Obbligazioni Garantite (come definite nell'Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue) include, ai sensi dell'articolo 1232 del Codice Civile, tutte le obbligazioni che il Costituente potrebbe avere ai sensi o in relazione al Contratto di Finanziamento e agli altri Documenti Finanziari così come potranno essere di volta in volta emendati, modificati, variati, novati o riconfermati.

1.3 Salvo che il contesto richieda altrimenti o salvo altrimenti definito nel presente Atto (ivi inclusi gli Allegati), le parole ed espressioni definite nel Contratto di Finanziamento avranno qui lo stesso significato.

### 2. PEGNO

2.1 A garanzia di tutte le Obbligazioni Garantite (come definite all'Articolo 3 (Obbligazioni Garantite) che segue) il Costituente, con il presente Atto, costituisce irrevocabilmente in pegno di primo e pari grado (il "Pegno") a favore dei Creditori Pignoratizi, che accettano, i Diritti di Proprietà Industriale, incluso ogni diritto di qualunque natura ad esso connesso (l'"Oggetto del Pegno").

2.2 Il Costituente ed i Creditori Pignoratizi si danno reciprocamente ed espressamente atto che l'eventuale estensione del Finanziamento e/o cessione di quote di partecipazione al Finanziamento e/o frazionamento e/o sostituzione e/o incremento dell'Oggetto del Pegno non produrranno alcun effetto novativo, così che il Pegno dovrà intendersi espressamente costituito senza soluzione di continuità sin dalla data di stipula del presente Atto. Il Costituente si impegna, peraltro, in tali ipotesi a sottoscrivere, a proprie spese, qualsiasi atto ricognitivo e/o confermativo e/o estensivo che possa essere richiesto dai Creditori Pignoratizi al fine di confermare la sussistenza dei diritti derivanti dal presente Atto.

### 3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1 Il Pegno costituisce un diritto reale di garanzia reale di primo e pari grado a favore dei Creditori Pignoratizi per le seguenti obbligazioni (le "Obbligazioni Garantite"):

(a) le Obbligazioni di Pagamento;

(b) il pagamento delle somme da corrispondere a titolo di commissioni, oneri ed accessori, di indennizzo, risarcimento o rimborso e di qualunque altra somma che, a qualsiasi titolo, costituisca un credito dei Creditori Pignoratizi nei confronti di Frette ai sensi del Contratto di Finanziamento e/o degli altri Documenti Finanziari nonché nei confronti del Costituente ai sensi del presente Atto;

(c) il pagamento di ogni somma la cui restituzione sia richiesta ai Creditori Pignoratizi, ai sensi degli articoli 2033 o 2041 del Codice Civile, in conseguenza della invali-

dità e/o inefficacia di uno qualsiasi dei Documenti Finanziari; =====  
(d) il pagamento di ogni somma la cui restituzione sia richiesta ai Creditori Pignoratizi in conseguenza della revoca, annullamento, nullità e/o dichiarazione di inefficacia di qualunque pagamento o rimborso fatto da Frette e/o del Costituente e/o da ciascun Soggetto Rilevante (come di seguito definito) ai sensi dei paragrafi (a) (b) e (c) che precedono. =====

#### 4. PERFEZIONAMENTO DEL PEGNO =====

4.1 Il Costituente dovrà prontamente porre in essere (i) tutte le attività e tutte le formalità richieste ai sensi di legge ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 138 e seguenti e 196 e seguenti del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005 n. 30, così come successivamente modificato (il "Codice della Proprietà Industriale") con riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale Nazionali (come meglio identificati all'Allegato (B) - Parte I), nonché tutte le attività e formalità previste dalle corrispondenti leggi straniere o convenzioni internazionali con riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale Stranieri (come meglio identificati all'Allegato (B) - Parte II), ai fini della validità e dell'efficacia nei confronti dei terzi del Pegno. =====

4.2 In particolare il Costituente si impegna a: =====

(a) prontamente e, in ogni caso, entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi registrare o far registrare a cura del Notaio incaricato, presso la competente Agenzia delle Entrate il presente Atto; =====

(b) con riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale Nazionali, prontamente e, in ogni caso, entro 75 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto a depositare o a far depositare la domanda di trascrizione relativa al presente Atto ed il Pegno ivi costituito in favore dei Creditori Pignoratizi presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi in base agli Articoli 138 e seguenti e 196 e seguenti del Codice della Proprietà Industriale; =====

(c) con riferimento ai Diritti di Proprietà Industriale Stranieri, prontamente e, in ogni caso, entro 150 Giorni Lavorativi dalla sottoscrizione del presente Atto depositare o a far depositare la domanda di trascrizione relativa al presente Atto ed il Pegno ivi costituito in favore dei Creditori Pignoratizi presso i competenti uffici marchi e brevetti in base alle corrispondenti leggi straniere o convenzioni internazionali; =====

(d) nel più breve tempo possibile consegnare all'Agente idonea evidenza documentale attestante l'avvenuto deposito dell'Atto (i) presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi e (ii) presso i competenti uffici marchi e brevetti di cui alla lettera (c) che precede; e =====

(e) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dall'avvenuto completamento delle formalità di trascrizione del Pegno ai sensi delle lettere (b) e (c) che precedono, dare ai Creditori Pignoratizi pronta conferma dell'avvenuta trascrizione effettuata a norma delle disposizioni che precedono, consegnando ai medesimi Creditori Pignoratizi la documentazione rilasciata in copia dai competenti uffici comprovante l'avvenuta trascrizione. =====

#### 5. DICHIARAZIONI E GARANZIE =====

5.1 Fintanto che il Pegno non sia stato cancellato ai sensi dell'Articolo 10 (Cancellazione del Pegno) che segue, il Costituente, in aggiunta a, e senza pregiudizio per le dichiarazioni e garanzie rilasciate da Frette ai sensi del Contratto di Finanziamento, dichiara e garantisce quanto segue: =====

(a) il Costituente è validamente costituito ed esistente ha piena capacità giuridica per l'esercizio dell'attività attualmente svolta e si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non essendo insolvente, in stato di liquidazione, fallimento, concordato preventivo o procedure analoghe ai sensi della legge applicabile né tali proce-

=====  
dure sono state minacciate per iscritto o allo stato prevedibili; =====  
(b) il Costituente è il solo legittimo titolare dei Diritti di Proprietà Industriale, che sono regolarmente e validamente registrati, liberi da ogni vincolo, diritto di garanzia, pignoramento e sequestro o altro onere o gravame di terzi, nonché diritto di opzione, diritto di prelazione o altra restrizione che possa impedire o limitare l'esercizio dei diritti di cui al presente Atto opponibile ai Creditori Pignoratizi, salvo (i) il pegno su marchi di cui all'atto di pegno sottoscritto in data 4 ottobre 2006, Rep. 56.584 Racc. 7.163 del notaio Manuela Agostini di Milano, registrato a Milano 2 in data 13 ottobre 2006, al n. 7366, assentito di cancellazione in data odierna, e (ii) il diritto di garanzia creato con il presente Atto e quelli derivanti direttamente dalla legge; ===  
(c) il Costituente è dotato di ogni potere necessario per stipulare il presente Atto, per adempiere alle obbligazioni nascenti in capo ad esso ai sensi del medesimo, per costituire validamente il Pegno sull'Oggetto del Pegno, nonché per validamente stipulare ogni contratto, atto o negozio necessario per costituire e mantenere il Pegno o assicurare la sua valida ed efficace sopravvivenza, qualora ciò si rendesse necessario; =====  
(d) il presente Atto, nonché gli altri atti e/o negozi di cui il Costituente sarà parte ai sensi ed in virtù del presente Atto, una volta sottoscritti, costituiranno obbligazioni per il medesimo legittime, valide, vincolanti, azionabili ed escutibili, in conformità ai rispettivi termini e condizioni; =====  
(e) la sottoscrizione e l'adempimento da parte propria del presente Atto e degli altri atti di cui il Costituente è, o sarà, parte ai sensi ed in virtù del presente Atto, sono conformi al raggiungimento dello scopo perseguito dal Costituente, quale indicato nell'oggetto sociale previsto nel relativo statuto e non violano né violeranno, né determinano o determineranno alcuna violazione di diritti di terzi, di qualsiasi legge o regolamento applicabile, dell'atto costitutivo o dello statuto del Costituente di qualsiasi atto, accordo o impegno comunque assunto dallo stesso Costituente, applicabile o vincolante per esso stesso o che possa incidere in maniera sostanziale su qualunque delle proprie attività, proprietà o beni; =====  
(f) non sono necessari alcuna autorizzazione e/o alcun consenso di qualsiasi altra parte (compresi, a solo titolo esemplificativo, gli eventuali propri creditori) e, se necessari, sono stati debitamente ottenuti, né alcun consenso, autorizzazione o approvazione o altro atto da parte di qualsiasi ente statale od altro organismo di controllo e/o organo sociale e/o di terzi, né alcuna comunicazione agli stessi o deposito presso gli stessi sono richiesti, al fine (i) della debita sottoscrizione, consegna e adempimento del presente Atto da parte del Costituente, (ii) del perfezionamento da parte propria del Pegno ai sensi del presente Atto o (iii) dell'esercizio di alcuno dei diritti ed azioni dei Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto; =====  
(g) non vi sono azioni giudiziarie, controversie o procedimenti arbitrali in corso ovvero pendenti o minacciati per iscritto contro il Costituente, dinanzi a qualsivoglia organo giudiziario, amministrativo o arbitrale, in Italia e/o all'estero, aventi ad oggetto l'Oggetto del Pegno ovvero l'Oggetto del Pegno non è sottoposto ad atti esecutivi, pignoramenti, sequestro o altro provvedimento restrittivo della capacità di disporre o di godere dello stesso, e lo stesso è liberamente trasferibile; =====  
(h) i Diritti di Proprietà Industriale sono stati, a seconda del caso, validamente registrati e la registrazione è pienamente efficace in conformità alle disposizioni di legge o regolamentari applicabili e/o rinnovati e/o depositati per la registrazione presso l'Ufficio Italiano Marchi e Brevetti (o presso analogo organismo), in base alle corrispondenti leggi straniere o convenzione internazionali; =====  
(i) il presente Atto crea, subordinatamente al perfezionamento (i) di tutte le forma-

lità connesse alla cancellazione del pegno di cui all'atto di pegno sottoscritto in data 4 ottobre 2006, Rep. 56.584 Racc. 7.163 del notaio Manuela Agostini di Milano, registrato a Milano 2 in data 13 ottobre 2006, al n. 7366, nonché (ii) alle formalità di cui all'Articolo 4.1 che precede, un diritto reale di garanzia di primo e pari grado sull'Oggetto del Pegno in favore dei Creditori Pignoratizi, a garanzia delle Obbligazioni Garantite in conformità con le disposizioni dell'Atto; =====

(j) il Costituente non ha alienato né compiuto atti di disposizione sul suo diritto di far uso esclusivo dei Diritti di Proprietà Industriale, né ha assunto alcun impegno di trasferire o cedere in licenza, anche non esclusiva, i suoi Diritti di Proprietà Industriale a terzi, fermo restando che il Costituente potrà concedere a terzi licenze sui propri Diritti di Proprietà Industriale (i) in relazione alle medesime categorie merceologiche costituenti attività caratteristica di Frette nel contesto di accordi di distribuzione e di franchising sottoscritti con la rete distributiva di Frette, e (ii) previo consenso dei Creditori Pignoratizi che non potrà essere irragionevolmente negato qualora tali licenze abbiano a oggetto l'utilizzo dei Diritti di Proprietà Industriale, in relazione a categorie merceologiche diverse da quelle costituenti attività caratteristica di Frette. A tal fine, nell'ipotesi sub (ii) che precede, il Costituente dovrà comunicare i principali termini e condizioni dello stipulando contratto di licenza ai Creditori Pignoratizi, che avranno 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento di tale comunicazione per esprimersi in merito. =====

5.2 Tutte le dichiarazioni e garanzie di cui all'Articolo 5.1 che precede dovranno considerarsi ripetute in conformità a quanto previsto all'Articolo 7.22 (Effettività delle dichiarazioni e garanzie) del Contratto di Finanziamento. =====

## 6. OBBLIGHI DEL COSTITUENTE =====

6.1 Fintanto che il Pegno non sia stato cancellato ai sensi dell'Articolo 10 (Cancellazione del Pegno) che segue, il Costituente, salvo che i Creditori Pignoratizi non acconsentano altrimenti per iscritto, dovrà: =====

(a) non intraprendere alcuna azione o porre in essere alcuna omissione che possa, direttamente o indirettamente, pregiudicare la validità del Pegno o la sua efficacia o incidere negativamente sull'Oggetto del Pegno o diminuirne il valore; =====

(b) a proprie spese, difendere il diritto, il titolo e la garanzia dei Creditori Pignoratizi in relazione all'Oggetto del Pegno e i loro diritti ai sensi del presente Atto dalle pretese di qualunque soggetto; =====

(c) a proprie spese, sottoscrivere quegli atti e documenti aggiuntivi e intraprendere quelle ulteriori azioni che possano essere necessarie o che l'Agente (anche in nome e per conto dei Creditori Pignoratizi) possa ragionevolmente richiedere al fine di (i) perfezionare e proteggere i diritti di garanzia di cui al presente Atto, (ii) consentire ai Creditori Pignoratizi (tramite l'Agente) di esercitare ed azionare i loro diritti ed azioni di tutela ai sensi del presente Atto e/o (iii) comunque attuare gli scopi del presente Atto, inclusi, senza limitazione alcuna (A) l'esecuzione di ogni atto, anche ricognitivo, confermativo ed estensivo del Pegno, contratto o strumento che possa essere richiesto dai Creditori Pignoratizi (B) l'esercizio da parte dei Creditori Pignoratizi dei diritti e dei rimedi nel caso in cui si verifichi un Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 11 (Eventi Rilevanti e rimedi in favore delle Finanziatrici) del Contratto di Finanziamento; =====

(d) a proprie spese, prontamente informare i Creditori Pignoratizi, di qualunque comunicazione o notifica ricevuta in relazione all'Oggetto del Pegno, inviando copia della relativa documentazione, che possa essere rilevante in relazione al Pegno e informare i Creditori Pignoratizi, anche per il tramite dell'Agente, in relazione a qualunque pretesa o sequestro o contenzioso avviato o minacciato per iscritto in rela-

zione all'Oggetto del Pegno; =====  
(e) non porre (ovvero non assumere impegni a porre) in essere atti di disposizione dell'Oggetto del Pegno, o creare o consentire l'esistenza di alcun vincolo, privilegio, diritto di garanzia od altro onere o gravame ovvero limitazione alla facoltà di trasferire in tutto o in parte l'Oggetto del Pegno, diversi dal diritto di garanzia creato dal presente Atto e salvo i privilegi previsti dalla legge; =====  
(f) richiedere tempestivamente la rinnovazione della registrazione dei Diritti di Proprietà Industriale ai sensi dell'articolo 16 del Codice della Proprietà Industriale o della diversa normativa applicabile e compiere ogni atto e formalità necessari al conseguimento di tali rinnovazioni, nonché fare quanto in proprio potere affinché non si verifichi alcuna delle cause di decadenza e/o nullità dei Diritti di Proprietà Industriale ai sensi di qualsiasi legge applicabile; =====  
(g) tenere adeguata documentazione inerente i Diritti di Proprietà Industriale e permettere in ogni momento, previo preavviso scritto, ai Creditori Pignoratizi (e per essi all'Agente) di richiedere di esaminare copie ed estratti di tale documentazione;  
(h) non compiere o consentire ad alcuna modifica o rinuncia in relazione all'Oggetto del Pegno o, anche mediante sottoscrizione di qualunque contratto, tollerare qualunque restrizione in relazione all'Oggetto del Pegno; =====  
(i) fermo quanto previsto agli Articoli 2.2 e 6.1(c) che precedono, sottoscrivere, a proprie spese, qualsiasi atto ricognitivo e/o confermativo e/o estensivo del Pegno al fine di confermare la sussistenza dei diritti derivanti dal presente Atto in conseguenza dell'eventuale fusione inversa del Costituente in Frette. =====

#### 7. DISPOSIZIONI ADDIZIONALI CONCERNENTI L'OGGETTO DEL PEGNO =====

7.1 I Creditori Pignoratizi con il presente Atto nominano irrevocabilmente l'Agente quale mandatario con rappresentanza, con espressa autorizzazione a contrarre con se stesso ai sensi degli articoli 1394 e 1395 del Codice Civile, affinché, in loro nome e per loro conto, senza che ciò pregiudichi quanto previsto all'Articolo 2 (Pegno) che precede, eserciti ogni diritto e facoltà spettante ai Creditori Pignoratizi ai sensi del presente Atto e intraprenda qualsiasi azione o sottoscriva qualsiasi documento in nome e per conto dei medesimi. =====

7.2 Qualora il Costituente omettesse di adempiere a qualsiasi impegno od obbligo contenuto nel presente Atto, l'Agente sarà espressamente legittimato (ma non obbligato), e qui riceve espressamente i necessari poteri, ad adempiervi e le relative spese sostenute dall'Agente saranno allo stesso rimborsate dal Costituente. =====

#### 8. AZIONI DI TUTELA IN CASO DI INADEMPIENZA =====

8.1 A seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'Articolo 11.14 (Rimedi in caso di Eventi Rilevanti) del Contratto di Finanziamento da parte dell'Agente a Frette con la quale si dichiara che la medesima è decaduta dal beneficio del termine o che il Contratto di Finanziamento è risolto o che le Finanziatrici sono recedute dal Contratto di Finanziamento, l'Agente (anche in nome e per conto degli altri Creditori Pignoratizi), senza pregiudizio per ogni altro diritto, azione o facoltà spettante ai Creditori Pignoratizi ai sensi del Codice di Procedura Civile o comunque della legge applicabile, avrà facoltà di inviare comunicazione scritta a Frette, con notifica anche al Costituente, intimando il pagamento di tutte le somme dovute e non pagate ai sensi delle Obbligazioni di Pagamento e fissando un termine per l'adempimento di 5 giorni dall'avvenuta richiesta. Qualora il pagamento non sia stato effettuato entro il suddetto termine, l'Agente potrà escutere il Pegno nei modi e nelle forme previste dal Codice Civile e dal Codice di Procedura Civile e di ogni altro provvedimento di legge applicabile, in tutto e in parte, anche a mezzo di una vendita privata tramite un intermediario, selezionato dai Creditori Garantiti tra soggetti professionali di pri-



mario standing e indipendenti scelti tra Goldman Sachs, Rothschild & Co SCA, Lazard, da svolgersi nell'ambito di un'asta competitiva secondo la prassi di mercato a tal fine indetta dall'Agente per conto dei Creditori Garantiti. =====

8.2 Ogni somma ricevuta dal Creditore Pignoratizio, per il tramite dell'Agente, in relazione a qualsiasi vendita, riscossione o altra realizzazione in relazione all'Oggetto del Pegno, sarà utilizzata come segue: =====

a) in primo luogo, al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite relative a costi e spese (comprese le spese legali, le imposte o tasse ed altri costi) sopportati dai Creditori Pignoratizi e/o dall'Agente in relazione a: =====

(i) la gestione dell'Atto, la conservazione, l'uso o la gestione, la vendita, la riscossione o qualsiasi altra forma di realizzazione di qualsiasi porzione dell'Oggetto del Pegno; =====

(ii) l'esercizio o l'azionamento di qualsiasi diritto dei Creditori Pignoratizi e/o dell'Agente ai sensi del presente Atto e del Contratto di Finanziamento; e =====

(iii) l'omissione o l'inadempimento da parte del Costituente rispetto a qualsiasi disposizione del presente Atto; =====

b) in secondo luogo, al soddisfacimento delle Obbligazioni Garantite relative a: ===

(i) interessi maturati (anche di mora), commissioni, altri oneri ed accessori; e =====

(ii) gli importi in linea capitale ancora dovuti in relazione alle Obbligazioni Garantite; e =====

(iii) per l'eventuale eccedenza, a favore del Costituente e dell'altro o degli altri soggetti legittimati alla sua riscossione o secondo le decisioni della competente autorità giudiziaria. =====

8.3 Il Costituente, nell'interesse dei Creditori Pignoratizi, irrevocabilmente rinuncia fino all'integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite, all'esercizio di qualsiasi diritto di surrogazione o regresso nei confronti di Frette nel caso di escussione del Pegno, e ciò anche in deroga agli articoli 1949 e 1950 del codice civile e/o ad ogni altra normativa applicabile al Costituente. =====

## 9. COMUNICAZIONI =====

9.1 Ogni comunicazione, avviso o documento che deve essere consegnato a qualsiasi parte del presente Atto dovrà essere effettuata: =====

a) in forma scritta, in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o altra persona munita degli occorrenti poteri dalla Parte che effettua la comunicazione; =

b) salvo per le comunicazioni previste dall'Articolo 11.14 (Rimedi in caso di Eventi Rilevanti) del Contratto di Finanziamento (che dovranno essere effettuate tramite raccomandata con avviso di ricevimento) ovvero salvo per le comunicazioni per cui sia richiesta dalla legge una forma specifica, qualunque comunicazione ai sensi del presente Atto potrà essere effettuata a mano, a mezzo posta, a mezzo telefax o via email agli indirizzi di seguito indicati ovvero a quelli successivamente indicati per iscritto da ciascuna delle Parti alle altre, tali indirizzi da considerarsi ad ogni effetto il domicilio eletto delle Parti, anche ai fini di eventuali notifiche giudiziali: =====

(i) Per il Costituente: =====

Edmund Frette S.A.R.L. =====

Rue Jean Piret L-2350 no. 1A, Lussemburgo =====

Gran Ducato del Lussemburgo =====

Email maurizio.tonelli@bdo.lu; pfabiochi@frette.com =====

Alla attenzione di Dott. Maurizio Tonelli e Dott. Paolo Fabiocchi =====

(ii) Per i Creditori Pignoratizi =====

Illimity Bank S.p.A. =====

Via Soperga, 9 =====  
20124 – Milano =====  
Email leopoldo.avesani@illimity.com; giulia.celeste@illimity.com =====  
Alla attenzione di, Dott. Leopoldo Avesani e Dott.ssa Giulia Celeste =====  
Banco BPM S.p.A. =====  
Piazza Filippo Meda, 4 =====  
20121 – Milano =====  
Email marco.rossi@bancobpm.it; raffaele.brega@bancobpm.it =====  
Alla attenzione di Dott. Marco Rossi e Dott. Raffaele Brega =====

c) ciascuna comunicazioni si considera giunta a destinazione (i) se consegnata a mano, al momento della consegna debitamente controfirmata per ricevuta; (ii) se consegnata a mezzo posta, a mezzo fax o e-mail, al momento in cui la Parte che l'ha effettuata avrà ricevuto evidenza dell'avvenuta corretta ricezione in forma leggibile da parte del destinatario. =====

d) le comunicazioni pervenute in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo ovvero oltre le ore 17:00 (diciassette) saranno considerate pervenute il Giorno Lavorativo successivo in tale luogo. =====

#### 10. CANCELLAZIONE PEGNO =====

10.1 Il Pegno si estinguerà e dovrà essere rilasciato dai Creditori Pignoratizi, entro 10 Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta del Costituente: =====

(a) a seguito del decorso del primo semestre ovvero, qualora trovi applicazione l'articolo 65 del Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942, come successivamente modificato ed integrato ("Legge Fallimentare"), due anni ovvero, qualora trovi applicazione l'articolo 67, comma 1, paragrafi 1, 2 o 3, della Legge Fallimentare, un anno, dalla data dell'integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite di cui all'Articolo 3.1 (a) e (b) che precede ("Obbligazioni Garantite Attuali") (o, nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite Attuali siano state adempiute da un soggetto straniero, entro 10 Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta del Costituente a seguito della scadenza dei termini di revocatoria fallimentare previsti da qualsiasi diritto applicabile a tale soggetto in qualunque altra giurisdizione); restando inteso che, qualora nel frattempo uno o più soggetti che abbiano effettuato pagamenti per adempiere alle Obbligazioni Garantite Attuali siano dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali che comportino l'applicazione degli articoli 64 e seguenti della Legge Fallimentare (o, nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite Attuali siano state adempiute da un soggetto straniero, qualsiasi analogo rimedio ai sensi del diritto fallimentare applicabile a tale soggetto), tale termine sarà prorogato fino al momento in cui nessuna azione revocatoria fallimentare ai sensi del diritto italiano (o, nell'ipotesi in cui le Obbligazioni Garantite Attuali siano state adempiute da un soggetto straniero, qualsiasi analogo rimedio ai sensi del diritto fallimentare applicabile a tale soggetto) potrà essere più esercitata; =====

ovvero, alternativamente, su richiesta del Costituente; =====

(b) alla data di integrale adempimento delle Obbligazioni Garantite Attuali se: =====

(i) nessun Evento Rilevante ai sensi dell'Articolo 11 del Contratto di Finanziamento sia pendente al momento dell'ultimo pagamento effettuato in adempimento delle Obbligazioni Garantite Attuali ("Pagamento Rilevante"); e =====

(ii) il Costituente consegni all'Agente la seguente documentazione relativa al soggetto che abbia effettuato il Pagamento Rilevante ("Soggetto Rilevante"), in forma e sostanza soddisfacente per l'Agente medesimo: =====

(A) una dichiarazione del Presidente del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico (a seconda del caso) (ovvero altro organo equivalente se-

condo il diritto applicabile) attestante che sulla base della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria del Soggetto Rilevante esistente alla data del rilascio della dichiarazione, il Soggetto Rilevante medesimo non è insolvente, né esistono fatti o circostanze che possano far ragionevolmente ritenere che il Soggetto Rilevante divenga insolvente in conseguenza del Pagamento Rilevante; =====

(B) un certificato di vigenza (o, nel caso il Soggetto Rilevante non sia una società costituita in Italia, documentazione equivalente) rilasciato dal competente Registro delle Imprese, avente data non anteriore a 3 (tre) Giorni Lavorativi antecedenti la data della prevista cancellazione del Pegno, che attesti che non è stata avviata alcuna procedura concorsuale nei confronti del Soggetto Rilevante; =====

(C) una visura protesti (o, nel caso il Soggetto Rilevante non sia una società costituita in Italia, documentazione equivalente) avente data non anteriore a 3 (tre) Giorni Lavorativi antecedenti la data della prevista cancellazione del Pegno che attesti che il Soggetto Rilevante non è e non è stato oggetto di alcun protesto nei 12 (dodici) mesi precedenti alla data della visura, fatta eccezione per il caso in cui la relativa controversia sia stata definita in via transattiva e il creditore abbia rinunciato al procedimento o il procedimento sia stato intentato in modo vessatorio o pretestuoso; =====

(D) un certificato fallimentare della Sezione Fallimentare del Tribunale competente (o, nel caso il Soggetto Rilevante non sia una società costituita in Italia, documentazione equivalente) avente data non anteriore a 3 (tre) Giorni Lavorativi antecedenti la data della prevista cancellazione del Pegno che attesti che il Soggetto Rilevante non è né è stato assoggettato a procedure concorsuali, nella misura in cui il certificato venga emesso dalla corte competente. =====

#### 11. VARIE =====

11.1 Eventuali modifiche del presente Atto saranno efficaci solo se per iscritto e se firmate dal Costituente e dai Creditori Pignoratizi. Nessuna rinuncia a qualsiasi disposizione del presente Atto, e nessun consenso a qualsiasi deroga ad esso da parte del Costituente sarà efficace se non per iscritto e firmata dall'Agente per conto dei Creditori Pignoratizi e comunque tale rinuncia o consenso saranno efficaci solo per il caso specifico e per il fine specifico per cui sono stati dati. =====

11.2 Nessuna omissione o ritardo, da parte dei Creditori Pignoratizi o del Costituente, nell'esercizio di qualsiasi diritto ad essi spettante ai sensi del presente Atto, si dovrà intendere come rinuncia ad esso; né alcun esercizio di un singolo diritto o di parte di esso impedirà qualsiasi altro od ulteriore esercizio o l'esercizio di qualsiasi altro diritto. I diritti e le azioni di tutela dei Creditori Pignoratizi previsti nel presente Atto e nel Contratto di Finanziamento sono cumulativi e si aggiungono a, e non escludono, qualsiasi altro diritto o azione di tutela previsti dalla legge. =====

11.3 I Creditori Pignoratizi non saranno ritenuti responsabili per i danni che possano essere subiti dal Costituente in conseguenza dell'esercizio dei propri diritti, facoltà ed azioni ai sensi del presente Atto, salvo il caso di dolo o colpa grave. =====

11.4 Il presente Atto sarà vincolante per il Costituente, per i propri successori, cessionari ed aventi causa a qualunque titolo e sarà a beneficio dei Creditori Pignoratizi e dei propri successori, cessionari e aventi causa. =====

11.5 La garanzia pignorizia costituita ai sensi del presente Atto: =====

(a) anche ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 1232 del Codice Civile, non si estinguerà e rimarrà valida ed efficace dalla data della sua costituzione in caso di modifica (inclusa, a titolo esemplificativo, ogni modifica con riguardo al tempo, al luogo ed alle modalità di adempimento delle Obbligazioni Garantite) o novazione del Contratto di Finanziamento e di tutte o parte delle obbligazioni ivi previste e regolate; =

(b) non si ridurrà, né sarà in alcun modo pregiudicata a seguito della costituzione da parte del Costituente o di qualunque soggetto, di ulteriori garanzie per l'adempimento delle Obbligazioni Garantite; =====

(c) non si ridurrà nel caso in cui le Obbligazioni Garantite siano state parzialmente estinte. =====

11.6 L'eventuale nullità o invalidità di una singola clausola del presente Atto non comporterà la nullità dell'intero Atto. =====

11.7 Tutti i costi, le spese (anche legali e notarili) ed ogni altro onere (anche di natura fiscale, inclusi eventuali sanzioni ed interessi), presenti e futuri, relativi o connessi a qualsiasi titolo al presente Atto, agli atti che dovessero venire stipulati in forza del medesimo, a quelli relativi alla formalizzazione del Pegno, all'escussione del medesimo e quelli che saranno necessari per la sua cancellazione, sono a carico esclusivo del Costituente. =====

11.8 In caso di conflitto tra le disposizioni del presente Atto e le disposizioni del Contratto di Finanziamento, queste ultime prevarranno. =====

11.9 Le Parti del presente Atto richiedono il deposito dello stesso nella raccolta degli atti del Notaio autenticante. =====

## 12. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE =====

12.1 Il presente Atto è regolato da e deve essere interpretato secondo la legge italiana. =====

12.2 Fatte salve le disposizioni di legge inderogabili in materia di mediazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 4 marzo del 2010 n. 28, come modificato dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, e ferme le competenze inderogabili stabilite dal Codice di Procedura Civile per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi, per qualunque controversia relativa all'interpretazione, validità, esecuzione o risoluzione del presente Atto sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano. ==

## 13. REGIME FISCALE =====

Ai fini fiscali si dà atto che: a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 17, comma 1, del d.p.r. n. 601 del 29 settembre 1973 e successive modificazioni, i Creditori Pignorati, d'intesa e in accordo con il Costituente, hanno dichiarato, ai fini del predetto articolo 17, comma 1, di esercitare l'opzione per l'applicazione del regime dell'imposta sostitutiva relativamente al Finanziamento, e che pertanto il presente atto beneficia delle agevolazioni previste dagli articoli 15 e seguenti del predetto d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 =====

Firmato: =====

RENO TONELLI =====

ALESSANDRO TREMOLADA =====

LEOPOLDO AVESANI =====

Repertorio N. **66.753** Raccolta N. **32.494** =

===== AUTENTICA DI FIRME =====

lo sottoscritto dott. Francesco LACCHI, Notaio iscritto al Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Milano, Busto Arsizio, Lodi, Monza e Varese, residente in San Giuliano Milanese, con studio ivi in Piazza Di Vittorio n. 2, =====

===== CERTIFICO =====

che, previa lettura della scrittura da me data alle parti, sono state apposte in mia presenza le firme che precedono, quelle a margine degli altri fogli, nonché quelle a margine degli allegati, da: =====

TREMOLADA Alessandro, nato a Monza (MB) il giorno 13 maggio 1969, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di dirigente del "BANCO BPM S.P.A.", con sede legale in Milano (MI) Piazza F. Meda n.

4 e sede amministrativa in Novara (NO) Piazza Nogara n. 2, Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 09722490969, Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 8065, capogruppo del gruppo bancario "Banco BPM", banca aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia ("BBPM"), domiciliato per la carica in Milano, Piazza Meda n. 4, in rappresentanza della stessa ed a questo atto autorizzato in virtù della procura speciale a rogito del Notaio Art Paladini di Verona in data 13.02.2018 rep. n. 20025/10875, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Verona 1 in data 13.02.2018 al n. 2713 Serie 1T, che in copia conforme certificata da me Notaio con certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico in data 10.04.2018, trovasi allegata sotto la lettera "A" all'atto a mio rogito in data 10.04.2018 rep. n. 65.479/31.600, reg.to presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 4 in data 24.04.2018 al n. 16953 Serie 1T; =====  
AVESANI Leopoldo, nato a Verona (VR) il giorno 22 febbraio 1972, il quale interviene al presente atto non in proprio ma esclusivamente nella sua qualità di procuratore speciale della "illimity Bank S.p.A.", con sede legale in Milano (MI) Via Soperga n. 9, Capitale Sociale Euro 43.377.000,00 interamente versato, Codice Fiscale, Partita IVA e n. Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi 03192350365, Banca iscritta all'Albo delle Banche al n. 5710, domiciliati per la carica in Milano, Via Soperga n. 9, in rappresentanza della stessa ed a questo atto autorizzato in virtù della procura speciale a rogito del Notaio Andrea De Costa di Milano in data 6 giugno 2019 rep. n. 7623/3974, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 7 giugno 2019 al n. 29616 Serie 1T, che in copia conforme certificata da me Notaio con certificazione di conformità di documento cartaceo a documento informatico in data odierna, trovasi allegata sotto la lettera "A" al precedente atto autenticato nelle firme da me notaio in data odierna rep. n. 66.752/32.493, in corso di registrazione perché nei termini; =====  
TONELLI Reno, nato a Cesena (FC) il 12 gennaio 1955, con domicilio a Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), 1A, rue Jean Piret, in rappresentanza di == EDMUND FRETTE S.A R.L., con sede in L-2350 Lussemburgo (Gran Ducato del Lussemburgo), 1A, rue Jean Piret, Capitale sociale Euro 82.710.000,00, iscritta nel Registro del Commercio e delle società del Lussemburgo al n. B119472, a quest'atto autorizzato in virtù di risoluzione circolare del consiglio di amministrazione in data 13 dicembre 2019; =====  
persone della cui identità personale io Notaio sono certo. =====  
In Milano, alla Galleria Passarella n. 1, presso lo studio legale CMS Adonnino Ascoti & Cavasola Scamoni, il giorno diciannove dicembre duemiladiciannove alle ore quindici e minuti quarantacinque. =====  
FRANCESCO LACCHI Notaio sigillo =====

SPRINT  
CLYDEMAN OCEAN CITY



- b) a partire dalla Dichiarazione di Rispetto relativa al Bilancio della Prenditrice e al Bilancio Consolidato dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020:
- (i) con riferimento alla Linea MLT, 375 *basis points*; e
  - (ii) con riferimento alla Linea Revolving, 285 *basis points*.




Interessi di Mora: il tasso di interesse come sopra specificato, ulteriormente maggiorato del 2,0% per anno.

Rimborso:

- (i) con riferimento alla Linea MLT, il rimborso sarà effettuato secondo un piano di ammortamento in n. 17 (diciassette) rate trimestrali posticipate, con decorrenza dalla data che cade il 30 settembre 2020 e con scadenza alla Data di Scadenza; e
- (ii) con riferimento alla Linea Revolving, nel rispetto dell'Accordato Linea Revolving di volta in volta applicabile, la Prenditrice dovrà rimborsare ciascun Utilizzo della Linea Revolving al termine del relativo Periodo di Interessi, ossia l'ultimo giorno del relativo Periodo di Utilizzo Linea Revolving, fermo restando che:
  - (a) gli importi della Linea Revolving che siano stati così rimborsati potranno essere successivamente riutilizzati; e
  - (b) tutti gli Utilizzi della Linea Revolving in essere alla Data di Scadenza della Linea Revolving dovranno essere rimborsati a tale data.

Data di Scadenza:

- (i) con riferimento alla Linea MLT, il 30 settembre 2024; e
- (ii) con riferimento alla Linea Revolving, il 31 dicembre 2023.





ALLEGATO (B)

Diritti di Proprietà Industriale

Parte I

Diritti di Proprietà Industriale Nazionali

ALLEGATO "B"  
all'atto n. 32191  
della raccolta.

Tipo	Cod. Pratica	Pic	Data Domanda	N° Domanda	Data Rilascio	N° Rilascio	Data Scadenza	Descrizione Titolare	Paese	Descrizione Paese	Oggetto	Note
CI	45292	0	06/06/2011	302011901951497	21/09/2011	1459867	13/06/2021	EDMUND FRETTE S.A R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.d.
CI	46937	0	10/10/2011	302011901985696	17/10/2011	1465670	25/11/2021	EDMUND FRETTE S.A R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.d.
CI	47056	0	10/10/2011	302011901985694	17/10/2011	1465668	12/11/2021	EDMUND FRETTE S.A R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.d.
CI	50263	0	28/06/2013	302013902170180	02/07/2013	1549576	22/09/2023	EDMUND FRETTE S.A R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.d.



Parte II

Diritti di Proprietà Industriale Stranieri

Tipo	Cod. Pratica	Pic	Data Domanda	N° Domanda	Data Rilascio	N° Rilascio	Data Scadenza	Descrizione Titolare	Paese	Descrizione Paese	Oggetto	Note
CE	35513	1	26/04/2011	1985-1981	00/01/1900	VR198101985	29/05/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	DK	DANIMARCA	FRETTE	n.d.
CE	33298	0	22/01/2018	1074429	13/02/2018	1074429	14/02/2028	EDMUND FRETTE S.À R.L.	GB	GRAN BRETAGNA	FRETTE	n.d.
CE	35514	1	27/10/2011	103573	08/11/2011	103573	18/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IE	IRLANDA	FRETTE	n.d.
CE	57240	0	26/10/2011	35278	24/11/2011	35278	12/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	MT	MALTA	FRETTE	n.d.
CE	35512	1	11/02/2011	175960	27/03/2011	175960	27/03/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	SE	SVEZIA	FRETTE	n.d.
CE	35002	1	07/03/2012	1192553	10/03/2012	1192553	23/03/2022	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.d.
CE	39164	0	30/08/2017	1458428	0	1458428	22/09/2027	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.d.
CE	57018	0	02/01/2013	2672227	0	2672227	07/01/2023	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.d.
CE	57378	0	02/07/2015	2966157	18/07/2015	2966157	12/07/2025	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.d.
CE	72372	1	12/09/2011	85/420096	05/06/2012	4153282	05/06/2022	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.d.
CTM	616	0	03/11/2011	2442606	0	2442606	08/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	UE	UNIONE EUROPEA	FRETTE	n.d.
CTM	4844	0	27/04/2016	15380827	13/10/2016	15380827	27/04/2026	EDMUND FRETTE S.À R.L.	UE	UNIONE EUROPEA	FRETTE	n.d.
D	57061	0	28/10/2011	770138	30/10/2011	770138	30/10/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	D	OMPI/WIPO	FRETTE	(per i soli Paesi dell'Unione Europea)

*Luca...*


*Luca de*

*Antonio...*

*[Signature]*

La presente copia xerografica é conforme  
all'originale firmato come per legge e si  
rilascia per gli usi consentiti.

Dal mio studio, 16 GEN 2020

A handwritten signature in black ink is written over a circular, textured stamp. The signature is cursive and somewhat illegible. The stamp is circular with a grainy, stippled appearance, possibly representing an official seal or a stamp from a legal office.

Dott. FRANCESCO LACCHI NOTAIO  
P.za Di Vittorio 2 - 20098 San Giuliano Milanese - tel. 02/98490288  
C.so Matteotti 11 - 20121 Milano - tel. 02/76000420

**DEED OF PLEDGE ON TRADEMARK**

**AMONG:**

**(1) illimity Bank S.p.A.**, with registered office in Milan, Via Soperga, 9, share capital Euro 44,904,333.15, of which Euro 43,407.661.81 subscribed and paid up, Tax code and registration number with the Business Register of Milan, Monza, Brianza, Lodi 03192350365, ABI code 03395, registered in the Register of Banks under number 5710, the parent company of the "illimity Bank" Banking Group under registration number 245, as the organizing bank and financing bank, as duly represented ("**Illimity**");

**(2) Banco BPM S.p.A.**, with registered office in Milan, Piazza Filippo Meda, 4, Tax code and registration number with the Business Register of Milan 09722490969, VAT no. 10537050964, share capital Euro 7,100,000,000.00, ABI 05034, registered in the Register of Banks under No. 8065, registered in the Register of Banking Groups under No. 237, the agent and pledgee as duly represented ("**Banco BPM**" or the "**Agent**", and, together with Illimity, the "**Lenders**" or "**Pledgees**");

**AND**

**(3) Edmund Frette S.A.R.L.**, with registered office in

Luxembourg, 1A, Rue Jean Piret L-2350, Grand Duchy of Luxembourg, registered in the Luxembourg Trade Register, without a permanent establishment in Italy and therefore without Tax and VAT number, share capital Euro 82,710,000.00, as duly represented (the "**Pledger**") (The Pledger, the Agent and the Pledgees, jointly, the "**Parties**").

**WHEREAS:**

(A) By means of a loan agreement, a private deed whose signatures have been certified by notary Francesco Lacchi in San Giuliano Milanese on December 19, 2019 index. no. 66.752/32.493, which is currently under registration on December 19, 2019 (hereinafter the "**Loan Agreement**", as better described in **Annex (A)**), the Lenders, *inter alia*, have made available (each one according to its own participation in the Loan as defined below) to Frette S.r.l., with registered office in Milan, Via Fratelli Gabba, 1, share capital Euro 2,000,000.00, tax code, VAT number and registration number with the Milan Business Register 04630610964 ("**Frette**"), a loan in the total maximum amount of Euro 9,000.000.00 (nine million/00), to be used for the purposes indicated in the Loan Agreement, divided into the following credit lines: (i) a medium/long-term non-rotational cash credit line usable up to a total maximum amount of Euro

3,000,000.00 (three million/00), and (ii) a medium/long-term revolving cash credit line usable up to a total maximum amount not exceeding Euro 6,000,000.00 (six million/00) (the "**Loan**").

(B) the Pledger is the owner of the industrial property rights as better identified in the tables in Annex (B) - Part I ("National Industrial Property Rights") and Part II ("Foreign Industrial Property Rights" and, together with the National Industrial Property Rights, the "Industrial Property Rights");

(C) pursuant to article 8.30 (Guarantee Documents - Original Guarantees) of the Loan Agreement, Frette has undertaken that the Pledger shall pledge the Industrial Property Rights in favor of the Lenders;

(D) by this deed of pledge (hereinafter, the "Deed") the Pledger intends to guarantee in equal measure in favor of the Pledgees what follows:

(i) the punctual and exact fulfillment of all payment obligations (regarding principal, interest, including default interest, other charges, commissions, expenses and incidental expenses) that Frette is responsible for with the Pledgees arising from the Loan Agreement and any other Financial Document for any reason, and that the Pledger is responsible for arising from this Deed for any reason (the "Payment Obligations");

(ii) the Pledger's other payment obligations that are defined as Secured Bonds in Article 3 (Secured Obligations) below.

Subject to the foregoing, the Pledger and the Pledges hereby agree and stipulate what follows.

*omissis*

## 2. PLEDGE

2.1 As a security for all Guaranteed Obligations (as defined in Article 3 (Guaranteed Obligations) below), the Pledger hereby irrevocably pledges in first and equal rank (the "Pledge") in favor of the Pledges, who accept, the Industrial Property Rights, including any rights of any kind related thereto (the "Object of the Pledge").

2.2 The Pledger and the Pledges mutually and explicitly acknowledge that any extension of the Loan and/or transfer of shares in the Loan and/or splitting and/or replacement and/or increase in the Object of the Pledge shall produce no novation effect, so that the Pledge shall be deemed to have been explicitly established without interruption since the execution date of this Deed. The Pledger undertakes, however, in such cases, to underwrite, at its own expense, any deed of recognition and/or confirmation and/or extension that may be requested by the Pledges to confirm the existence of the rights arising from this Deed.

*omissis*

#### 4.EXECUTION OF THE PLEDGE

4.1 The Pledger shall promptly carry out (i) all the activities and formalities required by law and, in particular, pursuant to Articles 138 et seq. and 196 et seq. of Legislative Decree no. 30 dated February 10, 2005, as subsequently amended (the "Industrial Property Code") with reference to National Industrial Property Rights (as better identified in Annex (B) - Part I), as well as all activities and formalities required by the corresponding foreign laws or international conventions with reference to Foreign Industrial Property Rights (as better identified in Annex (B) - Part II), for the purposes of the validity and effectiveness of the Pledge against third parties.

4.2 In particular, the Pledger undertakes:

- (a) to register this Deed or have it registered by the Notary in charge with the competent Revenue Agency promptly and, in any case, within 5 (five) Business Days;
- (b) with reference to National Industrial Property Rights, to file the application for transcription relating to this Deed and the Pledge established herein in favor of the Creditors or have it to be filed with the Italian Patent and Trademark Office pursuant to Articles 138 et seq. and 196 et seq. of the Industrial



Property Code promptly and, in any case, within 75 Business Days after signing this Deed;

(c) with reference to Foreign Industrial Property Rights, to file the application for transcription relating to this Deed and the Pledge herein established in favor of the Pledgees or have it to be filed with the competent trademark and patent offices pursuant to the corresponding foreign laws or international conventions promptly and, in any case, within 150 Business Days after signing this Deed;

(d) as soon as possible, to deliver to the Agent suitable documentary evidence showing the filing of the Deed (i) with the Italian Patent and Trademark Office and (ii) with the competent trademark and patent offices referred to in letter (c) above; and

(e) within 5 (five) Business Days from the completion of the formalities for the transcription of the Pledge pursuant to letters (b) and (c) above, to promptly confirm to the Pledgees that the transcription has been carried out in accordance with the above provisions, and deliver them the copy of the documentation issued by the competent offices as an evidence of the transcription.

*omissis*

## 6 PLEDGER'S OBLIGATIONS

6.1 As long as the Pledge has not been cancelled pursuant

to Article 10 (Cancellation of Pledge) below, the Pledger, unless the Pledgees agree in writing otherwise, shall:

a) take no action or omission whatsoever which may affect the validity or effectiveness of the Pledge directly or indirectly or adversely affect the Object of the Pledge or reduce its value;

b) at its own expense, defend the right, title and security of the Pledgees in relation to the Object of the Pledge and their rights under this Deed against the claims of any subject;

c) at its own expense, sign such additional deeds and documents and take such further action as may be necessary or as the Agent (including in the name and on behalf of the Pledgees) may reasonably require in order to (i) execute and protect the security rights under this Deed, (ii) allow the Pledgees (through the Agent) to exercise and enforce their rights and remedies under this Deed and/or (iii) otherwise implement the purposes of this Deed, including, with no limitation whatsoever (A) the execution of any action, including any deed of recognition, confirmation and extension of the Pledge, contract or instrument that may be requested by the Pledgees (B) the exercise by the Pledgees of their rights and remedies in the event that a Relevant Event within

the meaning of Article 11 (Relevant Events and Remedies in favor of the Lenders) of the Loan Agreement occurs;

d) at its own expense, promptly inform the Pledges of any communication or notice received in relation to the Object of the Pledge by sending a copy of the relevant documentation, which may be relevant in relation to the Pledge and inform the Pledges, including through the Agent, in relation to any claim or seizure or litigation initiated or threatened in writing in relation to the Object of the Pledge;

(e) not execute (or make any commitment to execute) any act of disposition of the Object of the Pledge, or create or permit the existence of any lien, privilege, right of guarantee or other charge or encumbrance or limitation on the right to transfer all or part of the Object of the Pledge, other than the guarantee right created by this Deed and subject to the privileges provided by law;

(f) promptly apply for the novation of the registration of the Industrial Property Rights pursuant to Article 16 of the Industrial Property Code or any other applicable law and carry out all acts and formalities necessary to obtain this novation, as well as do everything in its power to ensure that none of the causes of forfeitures and/or nullity of the Industrial Property Rights under any applicable law occurs;

(g) keep suitable documentation on the Industrial Property Rights and allow the Pledgees (and for them the Agent) at any time, upon written notice, to request to examine copies and extracts of such documentation;

(h) not make or allow any change or waiver to be made in relation to the Object of the Pledge or bear any restriction in relation to the Object of the Pledge, even by signing any contract;

(i) subject to the provisions of Articles 2.2 and 6.1

(c) above, sign, at its own expense, any deed of acknowledgement and/or confirmation and/or extension of the Pledge in order to confirm the existence of the rights arising from this Deed as a result of the possible reverse merger of the Pledger in Frette.

*omissis*

Signed by:

RENO TONELLI

ALESSANDRO TREMOLADA

LEOPOLDO AVESANI

Index No. **66,753**

Collection No. **32,494**

AUTHENTICATION OF SIGNATURES

I, the undersigned, Francesco LACCHI, a Notary Public registered in the Joint Notary Districts of Milan, Busto Arsizio, Lodi, Monza and Varese, resident in San Giuliano Milanese, with office in San Giuliano Milanese, Piazza

Di Vittorio n. 2,

CERTIFY

that, after reading the document to the parties, the signatures above, those in the margin of the other sheets, and those in the margin of the annexes, have been affixed in my presence by:

TREMOLADA Alessandro, born in Monza (MB) on May 13, 1969, who takes part in this deed not on his own, yet only in his capacity as a manager of "BANCO BPM S.P.A.", with registered office in Milan (MI), Piazza F. Meda n. 4, and administrative headquarters in Novara (NO), Piazza Nogara n. 2, Tax Code, VAT number and registered in the Business Register of Milan Monza Brianza Lodi under number 09722490969, a bank registered in the Register of Banks under no. 8065, the parent bank of the "Banco BPM" banking group, a member of the Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e the Fondo Nazionale di Garanzia ("BBPM"), domiciled for the office in Milan, Piazza Meda no. 4, representing the above-mentioned bank and authorized to do so with the special power of attorney registered by Art Paladini, Notary in Verona, on February 13, 2018, index. no. 20025/10875, reg. 2713 Series 1T, which, as a true copy certified by me, the Notary, with the evidence of conformity of a paper document to an electronic document dated April 10, 2018, is annexed

under letter "A" to the deed registered by me on April 10, 2018 index no. 65.479/31.600, registered with the Revenue Office of Milan 4 on April 24, 2018 under no. 16953 Series 1T;

AVESANI Leopoldo, born in Verona (VR) on 22 February 1972, who takes part in this deed not on his own, yet only in his capacity as a special attorney of "illimity Bank S.p.A.", with registered office in Milan (MI), Via Soperga n. 9, share capital Euro 43,377,000.00 fully paid up, Tax Code, VAT number and registered in the Business Register of Milan Monza Brianza Lodi 03192350365, a bank registered with the Register of Banks under no. 5710, domiciled in Milan, Via Soperga n. 9, representing the above-mentioned bank and authorized to do so with the special power of attorney registered by Andrea De Costa, Notary in Milan, on June 6, 2019, index. no. 7623/3974, registered with the Revenue Office of Milan 2 on June 7, 2019 under no. 29616 Series 1T, a certified copy of which is annexed under letter "A" to the deed above whose signatures are authenticated by me, the notary, today under index. no. 66.752/32.493, which is being registered because it is within the terms;

TONELLI Reno, born in Cesena (FC) on January 12, 1955, with address in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 1A, rue Jean Piret, representing EDMUND FRETTE S.A R.L,

with registered office in L-2350 Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), 1A, rue Jean Piret, share capital Euro 82,710,000.00, registered in the Luxembourg Trade and Business Register under no. B119472, authorized with the Board of Directors' resolution on December 13, 2019; people of whose personal identity I am certain.

In Milan, Galleria Passarella no. 1, at the law firm CMS Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni, on December nineteen, two thousand and nineteen, at three forty-five in the afternoon.

FRANCESCO LACCHI Notary seal

**ANNEX (B)**  
**Industrial Property Rights**  
**Part I**  
**National Industrial Property Rights**

ANNEX "B"  
to deed no. 32494  
of the collection.

Type	File Code	P/c	Application Date	Application No.	Date of Issue	No of Issue	Expiration Date	Description of Holder	Country	Description of Country	Object	Notes
CI	46222	0	06/06/2011	302011901951497	21/09/2011	1459867	13/06/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.a.
CI	MHZ	0	10/10/2011	302011901985696	17/10/2011	1465670	25/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.a.
CI	47056	0	10/10/2011	'302011901985694	17/10/2011	1465668	12/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.a.
CI	50263	0	28/06/2013	'302013902170180	02/07/2013	1549576	22/09/2023	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IT	ITALIA	FRETTE	n.a.

**Part II**  
**Foreign Industrial Property Rights**

Type	File Code	P/c	Application Date	Application No.	Date of Issue	No of Issue	Expiration Date	Description of Holder	Country	Description of Country	Object	Notes
CE	3550	1	26/04/2011	1985-1981	00/01/1900	VR198101 985	29/05/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	DK	DENMARK	FRETTE	n.a.
CE	33298	0	22/01/2018	1074429	13/02/2018	1074429	14/02/2028	EDMUND FRETTE S.À R.L.	GB	GREAT BRITAIN	FRETTE	n.a.
CE	35514	1	27/10/2011	103573	08/11/2011	103573	18/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	IE	IRELAND	FRETTE	n.a.
CE	57240	0	26/10/2011	35278	24/11/2011	35278	12/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	MT	MALTA	FRETTE	n.a.
CE	35512	1	11/02/2011	175960	27/03/2011	175960	27/03/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	SE	SWEDEN	FRETTE	n.a.
CE	35002	1	07/03/2012	1192553	10/03/2012	1192553	23/03/2022	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.a.
CE	39164	0	30/08/2017	1458428	0	1458428	22/09/2027	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.a.
CE	57018	0	02/01/2013	2672227	0	2672227	07/01/2023	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.a.
CE	57378	0	02/07/2015	2966157	18/07/2015	2966157	12/07/2025	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.a.
CE	72372	1	12/09/2011	85/420096	05/06/2012	4153282	05/06/2022	EDMUND FRETTE S.À R.L.	US	USA	FRETTE	n.a.
CTM	616	0	03/11/2011	2442606	0	2442606	08/11/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	UE	EUROPEAN UNION	FRETTE	n.a.
CTM	4844	0	27/04/2016	15380827	13/10/2016	15380827	27/04/2026	EDMUND FRETTE S.À R.L.	UE	EUROPEAN UNION	FRETTE	n.a.
D	57061	0	28/10/2011	770138	30/10/2011	770138	30/10/2021	EDMUND FRETTE S.À R.L.	D	OMPI/WIPO	FRETTE	(for EU countries only)

*five illegible signatures*



This Xerox copy conforms to the original signed according to the provisions of the law and is issued for all legal purposes.

From my office, JANUARY 16, 2020

*illegible signature*

*illegible round stamp*

TRANSLATION CERTIFICATE

The undersigned, Laura Pedemonte , having an office c/o Barzanò & Zanardo Milano S.p.A. at Via Borgonuovo 10, 20121 Milano, hereby verifies that she is fluent in English and Italian, and that the attached is a true and accurate translation of the relevant portions of Deed of Pledge from Edmund Frette S.a.r.l. in favour of Illimity Bank S.p.A. and Banco BPM S.p.A.

Date: February 5, 2020

By:

  
\_\_\_\_\_

ACTIVE 28519559v1 02/05/2020

**RECORDED: 02/05/2020**

**TRADEMARK**  
**REEL: 006857 FRAME: 0443**